

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

XL.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera. (4535)	251
PRESIDENTE	251, 252, 253, 255
BRUSASCA, <i>Relatore</i>	251, 252, 253
TROMBETTA	251, 252
BARTESAGHI	252, 254
CODACCI PISANELLI, <i>Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento</i>	253 254
AMBROSINI	255
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	255

La seduta comincia alle 11.

PINTUS, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera (4535).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera ».

L'onorevole Brusasca ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUSASCA, *Relatore*. Il provvedimento in esame è essenzialmente cautelativo nei riguardi degli interessi nazionali e mira soltanto ad esercitare una difesa nei confronti di quei Paesi che hanno adottato provvedimenti discriminatori. Il provvedimento tende a far cessare il fatto che alcuni Stati operano a nostro danno sia per le importazioni in Italia che per le esportazioni nei loro paesi.

Esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, sottolineando il carattere difensivo, che non viene a togliere nulla al commercio quando esso è praticato lealmente.

Circa la composizione della Commissione prevista dall'articolo 3 del disegno di legge in discussione, oltre ai rappresentanti degli organi ministeriali governativi ed ai rappresentanti dell'armamento, aggiungerei la rappresentanza della gente del mare, che pur essa è interessata. A questo proposito presento un emendamento nel senso di aggiungere alla fine del primo comma « due esperti della categoria della gente del mare », che sarebbero i lavoratori direttamente interessati. Mi pare che l'inclusione nella Commissione consultiva di due esperti dei lavoratori del mare possa essere accettata anche perché contribuisce ad un più completo equilibrio di essa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TROMBETTA. Intervengo alla seduta nella mia qualità di Relatore della XII Com-

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

missione. Noi abbiamo preso in esame questa mattina, come era nostro dovere, in sede referente, per il parere alla vostra Commissione, il provvedimento all'ordine del giorno predisposto di concerto dal Ministro degli affari esteri, da quello dell'industria e commercio e dal Ministro della marina mercantile. Il che non è poco, perché questa materia della discriminazione di bandiera, ha costituito argomento piuttosto dibattuto anche in Italia da diversi anni, e precisamente da quando l'Italia ha cominciato a comprendere che era una fatica controproducente quella di continuare a sacrificare determinati interessi legittimi sull'altare dell'assoluta libertà di commercio che l'Italia, per altro, ha sempre onorato sul piano della politica marinara.

D'altra parte, si è notato che via via che altri Paesi hanno cominciato ad armare le loro marine, ad esempio, l'Egitto, Panama e tante altre nazioni come Israele, si è verificato che questo armamento ha finito per vivere sui trasporti obbligatori relativi al proprio Paese, sconvolgendo quella che era la base di un rapporto internazionale e cioè la libertà di scegliere la nave in base al minimo costo di trasporto nel movimento del commercio di importazione ed esportazione. Quindi, si verificano, tra l'altro, degli assurdi di questo genere: per esempio, il Brasile pratica nei nostri confronti una discriminazione di bandiera, direi sfacciata, se mi è permesso il termine, perché tutto il caffè che quel paese esporta in Italia, per farsi pubblicità, e che l'Italia importa attraverso compagnie di navigazione triestine, è tutto avviato su navi battenti bandiera brasiliana, e, allorché, per converso, noi andiamo a fare forniture al Brasile, di beni strumentali, ad esempio, e sui quali diamo spesso lunghi pagamenti ed assicurazioni statali sul credito contro i rischi politici, addirittura ci vediamo obbligati a spedire queste merci su navi battenti la loro bandiera. E allora, per uniformarci, tra l'altro, ad un comportamento adottato a titolo difensivo e cautelativo dalla Germania, abbiamo, con questo provvedimento, messo in mano del Governo uno strumento che può agire sul piano psicologico e può avere efficacia pratica: con esso ci si pone in grado di esaminare se nei confronti di quei paesi, da parte dei quali si applica una discriminazione a nostro danno, non sia il caso di adottare una contromisura da parte nostra.

Questo è l'obiettivo del provvedimento. Viene data conseguentemente una delega al Ministro per il commercio estero di deliberare provvedimenti, dopo aver sentito la

Commissione consultiva, in risposta a quelli decisi dai paesi che abbiano adottato pratiche discriminatorie. E sembrato a noi che questa Commissione dia sufficiente garanzia di obiettività, essendo in essa rappresentati i ministeri e le categorie interessati.

BRUSASCA, *Relatore*. Mi associo a quanto detto dall'onorevole Trombetta e riconosco che i casi da lui citati sono esatti. Vorrei aggiungere l'Indonesia, di cui egli non ha fatto menzione ed il Venezuela, che impongono il trasporto dei loro prodotti in Italia, su navi nazionali e viceversa impongono all'Italia l'obbligo di servirsi delle loro navi.

PRESIDENTE. L'onorevole Trombetta mi chiede nuovamente la parola per una precisazione. In via eccezionale, ne ha facoltà.

TROMBETTA. A proposito dell'emendamento proposto dal Relatore avrei da esprimere notevoli perplessità perché, se approvato, potrebbe trasformare la natura dello strumento, proprio attraverso la presenza dei lavoratori del mare italiani, che sono una categoria che affiancherebbe troppo efficacemente le categorie armatoriali, e con ciò porrebbe in minoranza gli operatori economici che sono gli utilizzatori dei trasporti. Esprimo, pertanto, forti perplessità per il fatto che l'equilibrio della commissione resterebbe capovolto. Abbiamo, infatti, due parti che hanno una tendenza diversa e che possono conferire al provvedimento carattere di strumento attivo o di punizione nei confronti delle altre marine. Dovrei, pertanto, proporre, ove venisse accolto l'emendamento dell'onorevole Brusasca, che si adottasse un nuovo equilibrio, e cioè che le rappresentanze degli utenti delle navi fossero rafforzate per non trovarsi in minoranza.

BARTESAGHI. Devo fare una osservazione particolare in merito alla questione che è stata sollevata dall'onorevole Brusasca, ed un'osservazione di carattere generale.

La prima, è questa: mi sembra che l'inconveniente di introdurre l'emendamento non dovrebbe essere di molto rilievo perché la natura della commissione è puramente consultiva; non è che il Governo sia obbligato ad adottare il provvedimento. La commissione è chiamata a dare il parere se si verificano le circostanze che la legge prevede, per l'applicazione di provvedimenti di rappresaglia. La Commissione accerta se si siano verificate le circostanze. Mi sembra, così come è formulato il testo, che il Governo resti completamente libero di decidere. Se per effetto di una maggiore o minore influenza di qualche rappresentanza nella commissione si dovesse

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

scivolare fuori dei criteri ai quali questa legge si ispira, il Governo non darebbe corso ad un parere viziato da questo eccesso.

Osservazione di carattere generale. Il progetto che ci viene proposto oggi, cade in una singolare coincidenza; il provvedimento si ispira alla tutela di un principio fondamentale, quello della libertà del commercio sul mare, e si è cercato di tutelarlo al massimo.

È proprio di ieri la notizia — non sembri che io metta in relazione due misure non raffrontabili — che il Governo americano ha adottato nei confronti della navigazione in genere un provvedimento discriminatorio che non ha nessuna giustificazione, ma ha carattere vessatorio ed iniquo, cioè quello di escludere dalla possibilità di utilizzazione per traffici che interessano gli Stati Uniti quelle navi che abbiano a praticare il commercio con la Repubblica di Cuba, e che approdino nei porti dell'isola per rifornimenti o per imbarcare merci.

È evidente che il principio della libertà di commercio sui mari può e deve essere difeso, anche con misure di rappresaglia, ma ogni Governo ha interesse che sia difeso nel modo più imparziale possibile da parte di tutti gli Stati e nei confronti di tutti gli Stati, per tutte le marine, nei confronti di tutte le marine.

Il provvedimento del Governo americano non solo non ha nessuna giustificazione, ma riveste il carattere della massima odiosità e si ispira ad un criterio vessatorio. Qualche mese fa in questo provvedimento avrebbe potuto anche rinvenirsi una parvenza di giustificazione. Oggi è soltanto una misura tendente a colpire l'economia di un paese; ma attraverso questo sistema si colpiscono gli interessi di altri paesi che possono ricavare la massima utilità dalla più ampia libertà di commercio con tutte le altre nazioni; ivi compresa la Repubblica di Cuba, senza che nessun straniero si ingerisca. Il provvedimento, quindi, costituisce una pura vessazione, una pura prepotenza che non ha nessuna giustificazione.

A titolo personale domando espressamente al Governo se ha elevato, come è suo dovere di elevare — e credo che possiamo affermarlo, in maniera esplicita e categorica — la più formale e vigorosa protesta nei confronti delle misure adottate dal Governo americano, che oltre a violare i diritti di libertà di commercio per tutti i paesi, colpiscono anche, con danno specifico e non irrilevante, il nostro Paese ed i traffici con la Repubblica di Cuba.

Ho formulato una domanda sull'atteggiamento adottato dal Governo circa questo provvedimento degli Stati Uniti. Se la risposta sarà nel senso che la protesta è stata elevata, il mio voto sarà favorevole a questo disegno di legge, nel caso contrario, il mio voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo sollecita l'approvazione del provvedimento; in relazione all'emendamento proposto dall'onorevole Brusasca, Relatore, il Governo fa presente che la composizione della Commissione è stata attentamente dosata in lunghe conversazioni con le varie categorie interessate e tra i vari ministeri. Se ora si spostasse la proporzione, con ogni probabilità, al Senato, avremmo richieste di emendamento da parte delle altre categorie che riterrebbero mutato il dosaggio che avevano accettato con i rappresentanti dei vari ministeri.

Per questa ragione il Governo preferirebbe che l'emendamento fosse ritirato in quanto, d'altra parte, poiché è previsto che la commissione possa avvalersi dell'opera di esperti di volta in volta convocati, non sarebbe affatto da escludere che, in determinate situazioni, venissero convocati i rappresentanti della gente del mare.

Qualora, invece, l'emendamento fosse inserito nel testo del disegno di legge, si dovrebbe modificarne la sostanza nel senso di uniformarlo ai modi di composizione già previsti, e cioè bisognerebbe precisare che si tratta di esperti che vengono nominati, ad esempio, dal Ministro del lavoro, su proposta delle categorie interessate. Ma il Governo, ripeto, per la paziente opera svolta in passato, la quale rischierebbe ora di essere posta in difficoltà, dovendosi discutere tutta la materia, preferirebbe che l'emendamento fosse ritirato.

Quanto alle considerazioni dell'onorevole Bartesaghi, il Governo non ha presentato la protesta che egli ritiene sarebbe stato necessario fare: glielo debbo dire con tutta franchezza; quanto al resto, non posso affrontare in questa sede una discussione che investe tutta la politica estera del nostro Paese, non essendo la seduta odierna, sede opportuna per svolgerla.

BRUSASCA, *Relatore*. Accolgo l'invito del Governo e mi dichiaro disposto a ritirare l'emendamento, se viene consacrato a ver-

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

bale che il Governo accetta la raccomandazione di convocare i rappresentanti della gente del mare, quali esperti della prevista Commissione. Praticamente, infatti, avevo proposto che facessero parte di quella commissione due esperti e qui, in sostanza, si parla di esperti della stessa categoria che la commissione dovrebbe in larga misura interpellare.

Quindi, se il Governo accoglie la mia proposta come raccomandazione, ritiro il mio emendamento.

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo accetta la proposta dell'onorevole Relatore come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il Governo ha facoltà, nei confronti dei paesi che limitano la libera concorrenza dei traffici marittimi internazionali con misure di discriminazione pregiudizievoli per la marina mercantile italiana — quali riserve di traffico, regolamentazioni portuali e fiscali preferenziali, regimi di controllo o doganali intesi ad influire sulla scelta della bandiera — di sottoporre ad autorizzazione il trasporto su navi battenti bandiera di detti paesi.

(È approvato).

ART. 2.

Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate dal Ministro per il commercio con l'estero sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 3.

(È approvato).

ART. 3.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il commercio con l'estero, è istituita una Commissione composta di:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri, con funzioni di presidente;
un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero del commercio estero;

un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

quattro rappresentanti dell'armamento nazionale, designati dal Ministero della marina mercantile, su proposta delle Organizzazioni armatoriali a carattere nazionale;

due esperti delle categorie economiche utenti del naviglio, nominati dal Ministero dell'industria e commercio, sentito il Ministero delle partecipazioni statali.

Per ciascuno dei rappresentanti è nominato un membro supplente.

La Commissione potrà valersi dell'opera di esperti di volta in volta convocati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero della marina mercantile.

(È approvato).

ART. 4.

La Commissione di cui all'articolo 3 si riunirà ogni quattro mesi, e in qualsiasi altro momento su richiesta di una delle Amministrazioni in seno ad essa rappresentate, per l'espletamento dei seguenti compiti:

a) esaminare se ricorrono nei confronti di qualche Stato straniero gli estremi indicati all'articolo 1, e cioè se tale Stato applica a danno della marina mercantile italiana misure discriminatorie;

b) proporre l'applicazione e la revoca delle misure di cui all'articolo 1 e formulare proposte sulle modalità della loro attuazione;

c) fornire il parere di cui all'articolo 2.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bartesaghi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BARTESAGHI. In sede di dichiarazione di voto, mentre ringrazio il Ministro per la franchezza con cui ha voluto rispondermi, ritengo che il problema da me sollevato non investa un problema di politica estera generale del nostro Paese, ma una questione che è pertinente alla forza e legittimità con cui noi possiamo difendere, a nostro vantaggio, la libertà di commercio, e che sussisterà solo

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

se la difenderemo integralmente: se la facciamo inficiare, infatti, costituiamo dei precedenti che agiranno in futuro a nostro danno e che concretano in questo momento un danno specifico, perché da questo provvedimento è colpita anche la nostra marina, e perché vengono posti in pericolo i principi generali su cui fondiamo anche i nostri interessi. Quindi, la mia domanda ineriva alla semplice tutela della libertà di commercio nei mari. Preannuncio, perciò, il mio voto contrario al provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ambrosini. Ne ha facoltà.

AMBROSINI. In relazione a quello che è stato detto dal collega Bartesaghi, che ha illustrato due argomenti, il cui stretto legame come egli stesso ha ribadito, con il provvedimento qui in discussione, è indubbio, desidero dichiarare, a nome del mio gruppo, che ci asterremo dal voto.

PRESIDENTE. Comunico che il provvedimento verrà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera » (4535).

Presenti	20
Astenuti	5
Votanti	15
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bartesaghi, Bettiol, Brusasca, Cantalupo, Del Bo, De Marsanich, Jervolino Maria, Lombardi Riccardo, Montini, Pintus, Scelba, Spadola, Tambroni, Togni Giuseppe, Zaccagnini.

Si sono astenuti:

Ambrosini, Beltrame, Pajetta Giancarlo, Pajetta Giuliano, Rossi Maria Maddalena.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI